

## RISCOSSIONE

---

### **Nullo il pignoramento effettuato fuori dall'ambito di competenza**

di Angelo Ginex

In tema di **riscossione coattiva**, l'Agente della Riscossione **non** può procedere con **l'espropriazione forzata fuori** dal proprio **ambito territoriale** di competenza, ma deve **delegarne** in via telematica **uno competente** in detto territorio. È questo il principio di diritto sancito dalla **Corte di Cassazione con [ordinanza 4 maggio 2018, n. 10701](#)**.

La vicenda trae origine da un duplice provvedimento di **rigetto** avverso **l'impugnazione** di un **atto di pignoramento presso terzi** eseguito dall'Agente della Riscossione nei confronti di un contribuente **fuori dal proprio territorio di competenza**, in spregio all'**[articolo 46 D.P.R. 602/1973](#)**, e basato su cartelle di pagamento mai notificate.

Il soggetto esecutato proponeva, dunque, **ricorso per cassazione** contestando, tra gli altri motivi, l'erronea applicazione e il **difetto di motivazione ex [articolo 46 D.P.R. 602/1973](#)**, sull'assunto che sia il giudice di prime cure, sia quello del gravame, nell'emanare i propri provvedimenti, avessero **omesso l'esame del rispetto dell'adempimento prescritto** da detto articolo, ossia **l'emanazione della delega** al concessionario territorialmente competente.

I Supremi giudici, **accogliendo il ricorso**, hanno colto l'occasione per ribadire i **requisiti per esercitare l'attività di riscossione fuori dall'ambito territoriale di competenza**, da parte dell'Agente della Riscossione.

Più precisamente, essi hanno osservato come **[l'articolo 46 D.P.R. 602/1973](#)** prescriva l'**obbligo** per l'Agente della Riscossione cui sia stato consegnato il ruolo, **se l'attività di riscossione coattiva** deve essere **svolta fuori dal proprio ambito territoriale, di delegare in via telematica** per la stessa il **concessionario territorialmente competente**.

Detto soggetto è, infatti, **titolare di una potestà esecutiva limitata all'ambito territoriale in cui esercita le proprie funzioni**, assegnatogli con il provvedimento di concessione e **che coincide con la Provincia**.

Nel caso di specie, sussistevano dei gravi vizi inficianti la procedura di riscossione coattiva, non essendo stato prestato il necessario mandato al soggetto dotato di competenza ed essendo stato **violato** il proprio **ambito territoriale di competenza**, in quanto **l'esecuzione forzata era stata posta in essere** non fuori dalla propria provincia di competenza, ma addirittura **in una regione differente**.

**Il meccanismo della delega non soffre deroghe** anche per la procedura esecutiva da compiersi

fuori dal proprio territorio, dovendosi **altresì applicare al pignoramento presso terzi** di cui all'[articolo 72-bis D.P.R. 602/1973](#), a pena di nullità dello stesso.

Sulla base di quanto precede, **i giudici di legittimità hanno provveduto, pertanto, a cassare la sentenza impugnata** ed a deciderne il merito, non essendo necessario il compimento di altri accertamenti di fatto.

Giova, da ultimo, sottolineare che la **delega** di cui all'[articolo 46 D.P.R. 602/1973](#) ha ad oggetto tutti gli atti esecutivi previsti dal Titolo II del medesimo decreto.

Il comma 1 della norma citata **termina**, poi, con l'espressione "*la delega può riguardare anche la notifica della cartella*".

Si può agevolmente ritenere, pertanto, che **la delega possa essere richiesta anche nel caso in cui l'Agente della riscossione sia tenuto a notificare al contribuente la cartella di pagamento o l'intimazione di pagamento**, qualora l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella.

Come noto, infatti, quest'ultimo titolo esecutivo deve contenere l'**intimazione ad adempiere** entro il termine di 60 giorni dalla sua notifica, decorso il quale potrà essere iniziata la **procedura esecutiva**.

Se questa, tuttavia, non è effettuata entro il **termine annuale** sopraccitato, l'intimazione di pagamento dovrà essere **rinotificata** e seguirà la medesima disciplina della notifica della cartella, ivi compreso il rispetto del requisito della **delega** all'Agente della Riscossione competente territorialmente.

Master di specializzazione

## LABORATORIO DI REVISIONE LEGALE: GLI ASPETTI CRITICI DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)